



La Corte d'Appello di Cagliari

I Sezione Civile

Rg 82/16

Composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) Tiziana Marogna | Presidente relatore |
| 2) Donatella Aru | consigliere |
| 3) Emanuela Cugusi | consigliere |

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa n 82 /2016 promossa da

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SRL, rappresentata e difesa dall'abogado Stabilio Davide Mereu del Foro di Santa Cruz De La Palma e Cagliari e dall'avvocato Pierluigi Serra in virtù di procura a margine dell'atto d'appello ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio del primo.

appellante

nei confronti di

~~XXXXXXXXXX~~ spa, con sede in Sassari, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~ presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata

appellata

Sull'istanza, formulata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività della ordinanza ex art. 702-ter cpc del Tribunale di Cagliari in data 4 gennaio 2016, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di leasing intercorso fra le parti e la convenuta odierna appellante è stata condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese del giudizio; istanza al cui

Marogna

accoglimento l'appellata costituita si oppone

la Corte osserva:

a) Secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio (sen n. 16737 del 29/07/2011 e SU N. 4059 del 2010) ” *l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.)*.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante la statuizione di condanna a restituire il capannone industriale è, quindi, provvisoriamente esecutiva.

b) Quanto al *fumus boni iuris*, gli articolati motivi d'impugnazione non appaiono allo stato, caratterizzato da una cognizione solo sommaria, palesemente infondati in relazione alla complessità della vicenda contrattuale.

c) Quanto al *periculum in mora*, trattandosi di capannone industriale la asportazione dei macchinari dell'appellante presenti all'interno richiede

ragionevolmente, così come dedotto e non specificatamente contestato, impiego di risorse e tempo per il reperimento di analoga struttura immobiliare nonché compromissione dell'attività ordinaria ancora svolta dalla società in liquidazione.

Sussistono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d'appello

- a) Sospende l'esecutività dell'ordinanza 702 ter del Tribunale di Cagliari in data 4 gennaio 2016;
- b) Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 febbraio 2017 con assegnazione, in conformità alla previsione tabellare, al giudice ausiliario presente in udienza.

Cagliari il 13 maggio 2016

Il Presidente estensore.

Francesca Mangano

Depositato in Cancelleria
oggi 30 MAG. 2016

IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franca Ghisla